

FAQ

Ultimo aggiornamento 12/06/2025

Punto 2 (BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA')

2.1 È possibile che partecipino 3 attività che provengono da borghi vicini ma diversi (esempio Pievebovigliana e borgo Pontelatrate)

Sì, è possibile. È necessario che tutti i borghi siano iscritti all'elenco. Inoltre la riserva è inizialmente intesa rispetto alle imprese che hanno sede legale/operativa nei borghi ammessi a graduatoria del bando "borgo accogliente" anche nella modalità aggregata.

2.2 Può partecipare alla domanda non come capofila, la società che ha la proprietà dell'immobile e che fa gli investimenti nei servizi del turismo, i quali poi verranno gestiti dalla società di gestione (come per il bando riqualificazione) oppure deve partecipare sempre e solo la società che gestisce la struttura?

Può partecipare anche la società che ha la proprietà dell'immobile, fatto salvo le disposizioni del bando rispetto al requisito del codice Ateco (punto 2 del bando: *"I beneficiari dovranno esercitare attività economica principale o secondaria rientrante nei codici ATECO 2025 di cui in Appendice A. Nei progetti in forma associata, almeno un partner (capofila) dovrà esercitare attività economica principale o secondaria rientrante nei codici ATECO 2025 di cui in Appendice A e, previa verifica di coerenza del contenuto progettuale rispetto alle finalità del presente bando, potranno essere ammessi a finanziamento partner appartenenti ad altri settori che presentino linee di investimento strettamente correlate e coerenti con il progetto presentato."*). Si evidenzia in ogni caso che per quel che riguarda gli immobili la spesa massima ammissibile 'per opere murarie e assimilate' non può superare il 20 % degli altri costi ammissibili.

2.3 I bagni possono partecipare non come capofila ma come aggregata?

Gli stabilimenti balneari posso partecipare nei limiti previsti dal bando, ricordo tra i requisiti che la sede (legale o operativa) deve essere ubicata nei borghi e il possesso del codice ATECO in caso di presentazione singola o come capogruppo. Si precisa che è ubicata nel borgo anche una impresa con sede operativa fuori dalla perimetrazione del borgo nel caso di comuni sotto i 5000 abitanti.

2.4 Possono accedere al bando anche i ristoranti (Ateco 56.10.12) e gli agriturismi (alloggi Ateco 55.20.52) gestiti da imprese agricole in comuni sotto i 5.000 abitanti?

Sì, come indicato a pagina 37 le macro categoria dei codici Ateco ammissibili includono sia il codice 55 che 56

2.5 In caso di Reti o RTI possono far parte della rete o raggruppamento soggetti aventi rapporto di parentela tra di loro?

Esempio: Reti o RTI composte da imprese con diverse partita IVA e ognuno con titolari/soci diversi che sono parenti o coniugi (padre, madre, figli, etc) aventi residenze e nuclei familiari diversi?

Si ricorda che, come previsto a pg. 7 del bando, ogni impresa dovrà essere indipendente, cioè non associata e non collegata, rispetto a ogni impresa componente l'aggregazione. (ai sensi del Reg. (UE) n.651 del 17 giugno 2014, Allegato I)

Il rapporto di parentela non è di per sé una discriminante rispetto alla possibilità di presentarsi in rete, rispetto al tema si rammenta che sono stati posti alla Commissione nel corso del tempo una serie di quesiti sulle modalità per valutare le relazioni di associazione e collegamento che avvengono attraverso persone

fisiche. Da ultimo, si chiede: a) se, nel caso di due società partecipate rispettivamente al 100% da due persone fisiche tra cui intercorre un rapporto di parentela, il rapporto di parentela costituisca un elemento che impone di presumere un rapporto di collegamento tra le due società; b) se la mancanza di una partecipazione societaria della medesima persona fisica in ognuna delle imprese considerate, consenta di escludere un rapporto di collegamento tra esse; c) se un rapporto di parentela tra più soggetti partecipanti in un'impresa comporta un rapporto di collegamento quando alcuni di essi controllano un'altra impresa. Appare opportuno sintetizzare gli elementi da considerare nel valutare le relazioni di associazione e collegamento attraverso persone fisiche anche alla luce della recente giurisprudenza comunitaria. La Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese prevede, all'art. 3, paragrafo 3, che "le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino la loro attività o una parte della loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui". La definizione dei mercati dovrebbe essere individuata in base alla nozione di mercati ai fini del diritto della concorrenza (considerando 12 della Raccomandazione). Il decreto ministeriale 18 aprile 2005, al fine di agevolare la valutazione di tali situazioni, aveva indicato che: a) si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione; b) la valutazione del collegamento passa dalla verifica di una serie di condizioni. La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale. Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Queste indicazioni del decreto ministeriale, che erano meramente esemplificative, devono attualmente essere lette alla luce della recente giurisprudenza comunitaria in materia. In particolare, la Corte di Giustizia, nella sentenza 27 febbraio 2014, si è espressa sulla corretta interpretazione delle relazioni di collegamento tra imprese attraverso persone fisiche con particolare riferimento alla condizione dell'agire di concerto. La sentenza, partendo dalla considerazione per cui la definizione di PMI mira a valutare la realtà economica dell'impresa, escludendo da tale ambito i gruppi il cui potere supera quello di una PMI, arriva ad affermare che possono essere considerate «collegate» quelle imprese per le quali l'analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono, tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un'entità economica unica, anche qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate all'art. 3, paragrafo 3, primo comma, della Raccomandazione 6 maggio 2003. Sono ritenute agire di concerto le persone fisiche che si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate un'influenza che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti l'una dall'altra. La realizzazione di questa condizione dipende dalle circostanze di specie, senza essere necessariamente subordinata alla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali persone e neppure alla constatazione dell'intento, da parte loro, di aggirare la definizione di microimprese, piccole e medie imprese. Premesso che la relazione tra imprese che si realizza attraverso persone fisiche rilevante ai fini della disciplina in esame è solo quella di collegamento e non quella di associazione, sulla base di questa giurisprudenza si possono effettuare le seguenti considerazioni. La valutazione della relazione di collegamento tra imprese attraverso persone fisiche non può basarsi su elementi formali, ma deve discendere dall'analisi concreta e complessiva delle reciproche relazioni tra imprese che attestino l'esistenza di un'entità economica unica. Non rileva la sussistenza o meno delle relazioni indicate dall'art. 3, paragrafo 3, della Raccomandazione. Il rapporto di parentela è un elemento da considerare significativo, ma non di per sé sufficiente a ritenere sussistente una situazione di collegamento tra imprese. La mancanza di partecipazioni reciproche così come il possesso di partecipazioni di minoranza in presenza di rapporti di parentela non escludono la possibilità di un rapporto di collegamento tra imprese. In conclusione, si deve valutare in modo complessivo non solo l'entità della partecipazione societaria dei vari soggetti, ma anche, a titolo d'esempio, i loro rapporti personali, i loro rapporti economici, chi ricopre la carica

di amministratore nelle imprese, quali sono i rapporti economici tra le imprese, come esse operano sul mercato.

2.6 Per la partecipazione al bando in oggetto, al momento della presentazione delle domande le imprese devono risultare da Visura camerale costituite e attive, oppure, anche costituite e inattive, con l'obbligo di attivazione di uno o più codici Ateco previsti da bando al momento di richiesta del contributo.

Tra i requisiti previsti alla data di presentazione della domanda e della concessione del contributo (punto 2.3 lettera c pg.6) vi è appunto indicato che l'impresa debbano "essere attive ed avere l'attività economica, principale o secondaria, rientrante nei settori di attività indicati dai codici ATECO 2025 di cui all'Appendice A, come risultante dal certificato CCIAA alla data di presentazione della domanda".

2.7 Considerando che l'impresa al momento di presentazione della domanda deve essere costituita e attiva con almeno uno dei Codici Ateco previsti dal bando, può partecipare indicando nella domanda di partecipazione che l'investimento verrà realizzato con un Codice Ateco (sempre tra quelli previsti dal bando) ma al momento non presente in Visura camerale?

A titolo di esempio:

Al momento della partecipazione il Codice Ateco attivo dell'impresa è 93.19.10 (quindi ammissibile), e il progetto di investimento ha ad oggetto l'introduzione di una nuova attività con Codice Ateco 55.20.42 da attivare entro il termine per la richiesta del contributo.

Il bando prevede che il codice ATECO debba essere posseduto in fase di presentazione della domanda, e chiarisce che il codice ATECO deve riferirsi a quello per la cui attività vengono effettuati gli investimenti e richiesti i contributi, perciò non è possibile prevedere un codice ATECO da attivare successivamente. (pg. 6 punto 2.3 lettera C nota n. 3)

2.8 Un chiarimento sulla lettera g) relativa ai beneficiari del bando, dove si legge che l'impresa che effettua gli investimenti sul bene deve essere "[...] gestore dello stesso in virtù di un contratto di locazione d'azienda o fattispecie assimilabili ed in uso nella prassi aziendale". La società interessata al bando ha attualmente in gestione con regolare contratto di locazione un immobile di privati, e le chiedo pertanto conferma che tale fattispecie ricada in quelle previste dal bando.

Si rientra nel bando, si evidenzia che, come previsto dal punto 2.3 lettera g) è previsto che Il soggetto gestore deve essere autorizzato alla presentazione della domanda dal proprietario dell'immobile (o dai proprietari del 100% dell'immobile), che ne assume in solido le responsabilità e gli obblighi previsti dal presente bando sottoscrivendo apposita liberatoria di cui all'allegato 17. Inoltre si ricorda che i contratti di locazione devono avere un termine utile capace di garantire anche gli obblighi connessi alla stabilità delle operazioni (punto 8.3).

2.9 In relazione ai requisiti di accesso al bando, in particolare, poiché il bando prevede che l'impresa debba "essere proprietaria dell'immobile sul quale viene effettuato l'intervento ovvero gestore dello stesso in virtù di un contratto di locazione d'azienda", essendo uno dei due soci proprietario del terreno, non avendo ancora conferito alla società la proprietà del terreno, ed avendo come unico titolo disponibile un contratto di locazione di terreno, si domanda se la "locazione di terreno" (diversa dalla "locazione d'azienda") sia considerata una situazione accettabile ("fattispecie assimilabile") per poter partecipare al bando.

La situazione è fattispecie assimilabile a quella prevista dal bando al punto 2.3 lettera g), rispetto alla quale si rammenta che, come previsto dal punto 2.3 lettera g) è previsto che Il soggetto gestore deve essere autorizzato alla presentazione della domanda dal proprietario dell'immobile (o dai proprietari del 100% dell'immobile), che ne assume in solido le responsabilità e gli obblighi previsti dal presente bando sottoscrivendo apposita liberatoria di cui all'allegato 17. Inoltre si ricorda che i contratti di locazione devono avere un termine utile capace di garantire anche gli obblighi connessi alla stabilità delle operazioni (punto 8.3).

2.10 E' ammissibile un partenariato composto da tre imprese di cui:

- 1) Azienda con codice Ateco ammissibile e sede nel centro storico di un comune X inserito nell'elenco (CAPOFILA)**
- 2) Azienda senza codice Ateco ammissibile, ma attività propedeutica al progetto, con sede nel centro storico di un comune Y inserito nell'elenco (Partner)**
- 3) Azienda con codice Ateco ammissibile e sede nel centro storico di un comune X inserito nell'elenco (Partner)**

Nello specifico possono partecipare ad uno stesso partenariato imprese con sede in comuni diversi ma inseriti nell'elenco regionale?

Per quanto riguarda i codici ateco, il bando prevede che nelle aggregazioni solo il capofila debba possedere il codice ateco previsto all'appendice A, per gli altri partner è necessario che le linee di intervento siano strettamente correlate al progetto presentato. (pg. 37 del bando). rispetto all'ubicazione delle imprese si precisa che è necessario che tutte le imprese siano ubicate nei borghi iscritti all'elenco. Inoltre la riserva è inizialmente intesa rispetto alle imprese che hanno sede legale/operativa nei borghi ammessi a graduatoria del bando "borgo accogliente" anche nella modalità aggregata.

2.11 A.T.I. – Autonomia dei partecipanti

In caso di partecipazione in forma associata (ATI), si richiede conferma circa l'eventuale incompatibilità tra imprese legate da rapporti di partecipazione, controllo o governance, oppure se siano ammissibili anche compagini in cui esistano collegamenti societari, diretti o indiretti, tra i soggetti partecipanti.

Nel caso di partecipazione in forma aggregata ogni impresa dovrà essere indipendente, cioè non associata e non collegata, rispetto a ogni impresa componente l'aggregazione. (pg. 7)

2.12 Codici ATECO – Composizione mista

Si desidera avere riscontro circa la possibilità che, in un'ATI composta da tre soggetti, due di essi svolgano attività ricettiva e/o di ristorazione (con codici ATECO ammissibili), mentre il terzo eserciti un'attività di commercio non rientrante tra i codici previsti nell'Appendice A. In tal caso, si chiede se la presenza di quest'ultimo comprometta la validità della compagine o l'ammissibilità complessiva.

Per progetti in forma associata, almeno un partner (capofila) dovrà esercitare attività economica principale o secondaria rientrante nei codici ATECO 2025 di cui all'elenco citato all'appendice A e, previa verifica di coerenza del contenuto progettuale rispetto alle finalità del presente bando, potranno essere ammessi a finanziamento partner appartenenti anche ad altri settori (oltre a quelli sopra elencati) che presentino linee di investimento strettamente correlate con il progetto presentato. (pg.37)

2.13 PER I PROGETTI IN FORMA ASSOCIATA, I SOGGETTI PARTNER POSSONO PARTECIPARE ALL'AGGREGAZIONE RIVOLGENDO IL PROGETTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO CODICE ATECO (es. attuale ristorante con codice ATECO 56 che intende ampliare la propria attività in un borgo storico prevedendo anche una nuova gelateria, attività che non è attiva al momento della domanda e che sarà oggetto della sua progettualità)

Il bando prevede il possesso del codice ATECO indicato all'appendice A, sebbene in questo caso il tipo di attività sia rientrante nella macrocategoria 56 come quello della ristorazione, si suggerisce di registrare anche il codice Ateco collegato alla progettazione proposta.

2.14 IN CASO DI RETE DI IMPRESE, È POSSIBILE COINVOLGERE UN IMPRESA AGRICOLA, IN CASO AFFERMATIVO, SI PUO' COINVOLGERE UN IMPRESA AGRICOLA AFFITTUARIA DI TERRENI RICONDUCIBILI A UN SRL CON AMMINISTRATORE LO STESSO TITOLARE DELL'IMPRESA AGRICOLA?

È possibile coinvolgere un'impresa agricola, si rammenta però che ogni impresa appartenente alla rete, dovrà essere indipendente, cioè non associata e non collegata, rispetto a ogni impresa componente l'aggregazione. (ai sensi del Reg. (UE) n.651 del 17 giugno 2014, Allegato I)

Si ricorda, inoltre, che in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile (art. 1 Reg UE 2831/2023 "De minimis"), possono presentare domanda e ricevere l'agevolazione tutte le imprese che hanno le caratteristiche evidenziate nel Bando, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

2.15 IN CASO DI PROGETTI IN FORMA ASSOCIATA (ATI DA COSTITUIRE SUCCESSIVAMENTE ALL'INVIO DELL'ISTANZA), LE CONVEZIONI CON COMUNI, ENTI DI RICERCA ECC. DEVONO ESSERE AUTENTICATE DA NOTAIO O È SUFFICIENTE UNA SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA?

Come indicato a pagina 5 eventuali accordi "sono regolati e disciplinati da apposita convenzione nella forma di scrittura privata", non è necessario sia autenticata.

2.16 LE SPESE NOTARILI PER LA COSTITUZIONE DELL'ATI POSSONO ESSERE INCLUSE TRA QUELLE AMMISSIBILI?

Si sono ammissibili.

2.17 Una società partecipata da vari enti pubblici è ammissibile a presentare domanda? L'azienda è partecipata da un Unione Montana, due comuni e un università (il tutto per un importo di quote che non supera nemmeno il 5% delle quote di partecipazione societaria).

La partecipazione di enti pubblici superiore o uguale al 25% fa considerare l'impresa come 'Grande impresa'. Pertanto la percentuale del 5% andrebbe bene è però necessario verificare che non ci sia nemmeno controllo sulla governance, a titolo di esempio:

- Una impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto.
- Ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori.

- Può esercitare un'influenza dominante tramite contratto o statuto.
- Controlla congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto con altri soci.

2.18 L'azienda proprietaria dell'immobile vorrebbe creare un'aggregazione con l'azienda gestrice (tra loro sono autonome), è possibile?

Nel rispetto delle previsioni del bando per le aggregazioni è possibile. (es. min 3 imprese, codice ateco del capofila e coerenza dei partner, limite del 50% delle spese...)

Punto 3 (INTERVENTI SPESE AMMISSIBILI)

3.1. È possibile l'acquisto di un pulmino nove posti per una attività di noleggio che partecipa al bando che lo vuole usare per trasportare i turisti per le escursioni e per accompagnarli dall' aeroporto?

3.2. Per la realizzazione del progetto necessiterebbero di due pulmini per il trasporto delle biciclette e anche altre biciclette da mettere a disposizione dei turisti, non ho visto nel bando esclusioni in questo senso, mi conferma che sarebbero spese ammissibili?

Come previsto al punto 3.3 lettera W) sono ammissibili le spese per l'acquisto di autovetture, veicoli, mezzi di trasporto di ogni genere, compresi tutti i tipi di allestimenti finalizzati al trasporto, imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni/strutture/mezzi galleggianti compresi relativi macchinari e allestimenti, solo se strettamente connesse al progetto presentato.

3.3 IN CASO DI OPERE MURARIE, SONO AMMESSE SOLO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CHE RICHIEDONO TITOLI AUTORIZZATORI CILA E SCIA, DICHIARAZIONE DEL TECNICO)?

Sì, si ricorda che tali spese devono essere strettamente pertinenti al progetto da finanziare e sono ammesse nel limite del 20% degli altri costi ammissibili. Il bando all'allegato C prevede appunto per la rendicontazione debbano essere presentati SCIA/CIA/permesso di costruire/intervento di edilizia libera.

3.4. L' ATTIVITA' DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE DELL'ISTANZA, NON ESSENDO UN ATTIVITA' ORDINARIA, È AMMISSIBILE NEL PROGRAMMA DI SPESA?

Le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza esterna specialistica (gestionale, commerciale, tecnica, di marketing, di internazionalizzazione etc.) devono essere strettamente necessaria per la realizzazione del progetto, non esclusivamente alla progettazione dell'istanza intesa come presentazione della domanda tramite portale.

3.5. IN MERITO ALLE SPESE AMMISSIBILI, IL LIMITE % DI DETERMINATE VOCI DI SPESA (es. opere murarie) % DEVE ESSERE CALCOLATO SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO PRESENTATO IN DOMANDA O NELLA RISPETTIVA TIPOLOGIA-MACROVOCE (es. attivi materiali)?

Il limite % è riferito agli altri costi ammissibili intendendo i costi complessivi del progetto e comunque con la previsione che il totale delle voci di spesa ricadenti nelle tipologie "A" non potrà essere inferiore al 40% del costo totale di progetto.

Punto 6 (MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE)

6.1. SARA' POSSIBILE INTEGRARE CON IL CUP E APPOSITA DICITURA (CODICE TD20 O TD01) LE SPESE GIA FATTURATE?

Di seguito le modalità con cui procedere alla regolarizzazione dei titoli di spesa privi di CUP in quanto emessi anteriormente all'attribuzione del medesimo, fermo restando, l'obbligo di apposizione del CUP per tutte le fatture e le quietanze di pagamento emesse in data successiva all'attribuzione del citato codice.

Si precisa che a seguito delle modificazioni normative intervenute con D.L. n. 13 del 24, 12.2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 41 del 21.04. 2023, e successive modifiche, intervenute con L. n. 213 del 30.12.2023, si comunicano le modalità con cui procedere alla regolarizzazione dei titoli di spesa privi di CUP in quanto emessi anteriormente all'attribuzione del medesimo, fermo restando, l'obbligo di apposizione del CUP per tutte le fatture e le quietanze di pagamento emesse in data successiva all'attuazione del citato codice.

Fatture elettroniche

La fattura elettronica, per essere correttamente rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019, L'integrazione elettronica della fattura senza CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate (TD20)

In alternativa

La regolarizzazione può ritenersi adempiuta tramite presentazione, tramite Sistema Informativo, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla presente comunicazione. Unitamente alla predetta dichiarazione devono essere altresì tra smesse le copie delle PEC inviate ai fornitori nelle quali l'impresa concessionaria del contributo richiede alle imprese fornitrici la regolarizzazione delle fatture di competenza tramite inserimento del CUP,

Fatture cartacee

La fattura cartacea, per essere rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, mediante l'utilizzo di apposito timbro riportante la dicitura "Documento contabile finanziato a valere sul PR MARCHE FESR 2021/2027 Asse XX Obiettivo Specifico XX Bando XXX-CUP

Quietanze di pagamento

La quietanza di pagamento, per essere correttamente rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sulla copia cartacea di ciascuna quietanza di pagamento, mediante l'utilizzo di apposito timbro di cui al punto precedente

6.2. PER DATA DI INIZIO PROGETTO SI FA FEDE SOLO ALLA PRIMA FATTURA O AL PRIMO ORDINE FORMALE? NEL CASO IN CUI IL PRIMO IMPEGNO GIURIDICAMENTE RILEVANTE DI UNA SPESA SIA PRECEDUTE AL 01/06 LA SPESA È AMMISSIBILE? VISTO CHE DAL TENORE DELL'AVVISO FA FEDE LA DATA DI FATTURAZIONE.

A pagina 12 del bando viene chiarito che la data di avvio del progetto non può essere anteriore al 01/06/2024, che coincide con la data di ammissibilità delle spese sostenute.

Per "data di avvio" si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento o la data di inizio delle attività del personale interno e comunque non precedente al 01/06/2025 come chiarito in precedenza.

/